



AVVISO PUBBLICO PER INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI DI LAVORATORI IN ESUBERO PROVENIENTI DA DE TOMASO AUTOMOBILI S.p.A.

La **Provincia di Livorno** adotta il presente **Avviso** in coerenza con:

- la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;
- il Piano di indirizzo generale integrato 2012-2015 di cui alla LR 32/2002, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 32 del 17/04/2012;
- il Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), allo scopo di fornire un aiuto specifico per facilitare, mediante politiche attive del lavoro, il reinserimento professionale dei lavoratori in esubero da aziende o filiere in crisi che hanno subito gli effetti di gravi crisi economiche conseguenti al processo di globalizzazione;
- il successivo Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Giugno 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1927/2006;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Ue agli aiuti "de minimis che abroga il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del Consiglio";
- la nota di adesione del 05.11.2012 con la quale la Regione Toscana ha comunicato l'adesione al Piano nazionale di ricollocazione del personale in esubero dalla De Tomaso Automobili Spa in Fallimento, prevedendo il ricorso al FEG (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione), ha confermando il proprio impegno, economico, di programmazione e gestione del suddetto programma;
- la domanda di accesso al contributo del FEG (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione) riguardante i lavoratori collocati in esubero da De Tomaso indirizzata alla "European Commission. Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities";
- la DGR n. 533 del 1 luglio 2013 con la quale sono stati approvati gli indirizzi regionali per l'attuazione del Programma FEG De Tomaso della Regione Toscana;
- la Disposizione Dirigenziale n. 291 del 24/10/2014 che approva il presente Avviso.



Art. 1 – FINALITA' GENERALI

Il presente AVVISO si configura quale strumento attuativo della **“Misura di sostegno all’assunzione dei lavoratori svantaggiati” mediante bonus rivolti alle imprese assumentanti** prevista nel programma FEG De Tomaso Regione Toscana, i cui indirizzi sono stati approvati con DGR 533/2013.

L’obiettivo generale del Programma è quello di favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro dei lavoratori in esubero provenienti da De Tomaso Automobili Spa in Fallimento in Toscana, mediante la definizione di un piano individualizzato che può prevedere l’erogazione delle misure di politica attiva previste dalla suddetta DGR533/2013.

Art. 2 – RISORSE FINANZIARIE

Gli interventi previsti dal presente AVVISO, meglio definiti nel successivo Art. 3, sono realizzati con risorse del FEG e cofinanziati con risorse regionali per un importo complessivo di **€ 270.000,00** (costo della misura per lavoratore € 2.700,00)

Art. 3 – TIPOLOGIA INTERVENTI E SOGGETTI DESTINATARI

Il presente Avviso mette a disposizione incentivi alle imprese che **assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato (full-time o part -time)**, i lavoratori in esubero provenienti da De Tomaso Automobili S.p.A. e destinatari del Programma FEG De Tomaso Regione Toscana, di cui alla DGR 533/2013.

Il Progetto operativo FEG De Tomaso approvato con DGR 533/2013 prevede che i **destinatari** di tale misura siano:

- 1) lavoratori monoreddito con familiari a carico;
- 2) donne con figli minorenni;
- 3) lavoratori con età prossima alla pensione (meno di 6 anni)
- 4) categorie incluse nell'art. 2 punto 18) del REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008, che definisce **«lavoratore svantaggiato»** chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
 - a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi¹;
 - b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
 - c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
 - d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
 - e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori

¹ Come indicato dal D.M. 20.3.2013, che definisce i lavoratori svantaggiati ai fini del D. Lgs. 276/2003, il concetto privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi deve essere rivolto a coloro che nel periodo indicato: a) non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato; b) hanno svolto attività di natura autonoma o parasubordinata dalla quale ne è derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (euro 4.800 per lavoro autonomo e euro 8.000 per lavoro subordinato). L'accertamento del requisito prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal D. Lgs. 181/2000 e pertanto non richiede la registrazione presso il CPI.



economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

5) lavoratori disabili ex art. 2 punto 20) del REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 che definisce «lavoratore disabile» chiunque sia:

a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale;

b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

Sono assunzioni a tempo indeterminato quelle indicate nella tabella delle tipologie contrattuali del Ministero del Lavoro con cod. A.01.00, così come rilevabile nella comunicazione obbligatoria di assunzione. Si considerano “assunzioni a tempo indeterminato” anche le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

E' previsto un contributo pari a **Euro 2.700,00** per ogni assunzione a **tempo indeterminato (full-time o part time)**.

Le domande di richiesta di incentivo alla assunzione devono riguardare esclusivamente i lavoratori ex De Tomaso che abbiano aderito, previa sottoscrizione del Patto di Servizio Integrativo presso i Centri per l'Impiego della Provincia di Livorno, al progetto Regionale FEG De Tomaso.

Art. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare degli incentivi descritti nel presente Avviso tutte le **imprese**:

1. iscritte alla Camera di Commercio con unità operative interessate alle assunzioni localizzate sul territorio della Regione Toscana;
2. in regola con la **normativa sugli aiuti di Stato in regime “de minimis”**, prevista dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti “de minimis” per la quale si rimanda al successivo **art. 7**.

Art. 5 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Le assunzioni di cui all'art. 4, oggetto degli incentivi qui descritti, sono quelle realizzate dal **1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014**.

Il rapporto di lavoro deve essere instaurato e svolto sul territorio della Regione Toscana.

Gli incentivi descritti in questo Avviso non si riferiscono ai contratti di apprendistato.

Gli incentivi alle assunzioni descritti in questo Avviso non possono essere cumulati con misure analoghe previste dalla Regione Toscana o da altre Amministrazioni pubbliche.

La concessione degli incentivi è esclusa se la costituzione del rapporto di lavoro non deriva da una libera opzione del datore di lavoro ma da un preciso obbligo previsto dalla legge.



Per contratto di lavoro full-time si intende il numero di ore stabilite dal CCNL della categoria di riferimento..

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, l'impresa deve:

1. aver assunto a tempo indeterminato (full-time o part-time) il lavoratore/i lavoratori per il quale/per i quali presenta domanda di contributo;
2. essere in regola con l'applicazione del CCNL;
3. essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
4. essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
5. essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
6. non aver fatto ricorso a procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti l'assunzione oggetto del contributo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m.i.);
7. non interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato oggetto del contributo per almeno due anni e sei mesi successivi l'assunzione;
8. non aver beneficiato di altri incentivi pubblici a sostegno dell'occupazione per lo stesso lavoratore.

In fase di compilazione della domanda di contributo, l'impresa è tenuta a dichiarare di essere in possesso dei requisiti sopra indicati.

La domanda di contributo sarà ammissibile se l'impresa risulterà in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso e se la stessa domanda sarà completa di tutta la documentazione, così come previsto nel successivo Art. 8.

Il contributo verrà erogato solamente se, al momento dell'istruttoria e dei successivi controlli effettuati dalla Provincia di Livorno prima del pagamento del contributo, il lavoratore oggetto della assunzione risulterà essere ancora occupato presso la stessa azienda. Nel caso in cui emergano delle irregolarità sul possesso e sulla permanenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso, la Provincia di Livorno è tenuta a predisporre l'avvio del procedimento di revoca del contributo con ricezione e valutazione delle eventuali controdeduzioni inviate da parte delle imprese interessate, così come stabilito dal successivo Art. 12.

Art. 6 - NORMATIVA AIUTI DI STATO: REGOLAMENTO CE n. 1407/2013

Si definisce **“aiuto di Stato”** qualsiasi contributo finanziato con risorse pubbliche che ha per oggetto la copertura parziale di una o più spese che, altrimenti, l'impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività. Per questo motivo, i contributi erogati sulla base del presente Avviso si configurano come **“aiuti di Stato”** e devono, quindi, rispettare la normativa comunitaria in materia.



La normativa comunitaria applicata nel presente Avviso il Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Ue agli aiuti "de minimis" che abroga il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del Consiglio.

Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare degli Aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento CE n. 1407/2013, le imprese grandi, medie e piccole.

L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro, incluso l'aiuto in oggetto, di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di "de minimis". Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro. Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del "de minimis", i contributi "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà economico-giuridica.

Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.

I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis".

Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

La dichiarazione "de minimis" deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di "de minimis" nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti. L'Amministrazione si riserva di effettuare un'attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di Stato.

I seguenti casi risultano inammissibili al regime "de minimis":

- erogazioni a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, rimanendo ammesse al "de minimis" le spese relative alla partecipazione a fiere commerciali e quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato;



- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- aiuti erogati alle imprese "in crisi", secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GUUE serie C n. 244 del 01.10.2004);
- aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUUE serie L 17 del 21.2.2000).
- aiuti alle imprese che sono registrate con uno dei sotto indicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2007):

A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
01.1	COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
01.2	COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
01.3	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
01.4	ALLEVAMENTO DI ANIMALI
01.5	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
01.6	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA (tutta la divisione, ma NB linee successive)
01.63.00	Attività che seguono la raccolta <i>Nella classe 01.63 s'intendono incluse:</i> - attività successive al raccolto finalizzate al miglioramento delle qualità riproduttiva delle sementi, cfr. 10.64 - taglio e riessicazione del tabacco, cfr. 12.00
01.64	Lavorazione delle sementi per la semina <i>Nella classe 01.64 s'intende inclusa:</i> - lavorazione di sementi mirata alla produzione di olio, cfr. 10.41
01.7	CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
05	ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
05.1	ESTRAZIONE DI ANTRACITE
05.2	ESTRAZIONE DI LIGNITE
09.9	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
09.90	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
09.90.0	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

Art. 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Le domande potranno essere presentate a far data dalla pubblicazione del presente Avviso e devono pervenire entro e non oltre le **ore 12.00 del 31/12/2014** secondo le modalità sotto riportate.

Le domande complete di tutti gli allegati richiesti al successivo art. 8, possono essere presentate:

1. consegnate a mano, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo della Provincia di Livorno - P.zza del Municipio, 4 – Livorno;
2. inviate, in busta chiusa, per raccomandata A.R. a Provincia di Livorno – Servizio Lavoro e F.P. – P.zza del Municipio, 4 – 57123 Livorno;



3. trasmesse per via telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: provincia.livorno@postacert.toscana.it (in questo caso non dovrà essere fornita la copia cartacea).

Sul plico dovrà sempre essere riportata la dicitura **“AVVISO PUBBLICO PER INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI DI LAVORATORI IN ESUBERO PROVENIENTI DA DE TOMASO AUTOMOBILI S.p.A.”** – e la data di scadenza per la presentazione della domanda.

Ogni busta dovrà contenere una sola richiesta di finanziamento redatto sull'apposito formulario e completo dei relativi allegati.

La Provincia non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. **Non fa fede il timbro postale.** La domanda che giunga oltre la data di scadenza prevista sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione.

Al momento della richiesta di contributo, pena la non ammissibilità, l'impresa deve aver già inviato al Centro per l'Impiego competente il modello UNILAV relativo all'assunzione del lavoratore oggetto della richiesta di contributo.

Art. 8 – DOCUMENTAZIONE

Pena la non ammissibilità, la domanda di contributo in bollo (esclusi i soggetti esentati per legge) dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa (**Allegato 1**) e dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", relativa agli aiuti di Stato ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 ("de minimis") (**Allegato 1A**);
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", relativa ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del presente Avviso (**Allegato 1B**);
3. per le sole imprese non tenute all'adesione agli Organismi Paritetici Territoriali, autocertificazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" a firma del legale rappresentante dell'impresa richiedente (**Allegato 1C**);
- 3 bis. oppure attestazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali secondo le modalità da questi stabilite;
4. per le Onlus: dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", di esenzione dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente (**Allegato 1D**).
5. copia leggibile documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa;
6. copia leggibile documento d'identità in corso di validità del lavoratore;
7. informativa privacy



Art. 9 – AMMISSIBILITA'

A pena di esclusione le domande, per poter essere dichiarate ammissibili, devono rispettare i seguenti requisiti:

- pervenute entro la scadenza indicata nell'art. 7;
- presentate da parte di soggetto beneficiario previsto all'art. 4 del presente avviso;
- concernenti le tipologie di interventi e soggetti destinatari previsti all'art. 3 del presente avviso;
- sottoscritte e complete dei documenti indicati all'art. 8.

Le richieste di contributo non complete della documentazione richiesta non saranno ammesse al contributo. L'istruttoria di ammissibilità è eseguita a cura del Settore Lavoro e Formazione Professionale che può richiedere eventuali integrazioni/chiarimenti anche tramite posta elettronica. Sarà possibile, se mancante, integrare esclusivamente:

- copia del documento di identità del legale rappresentante e/o del lavoratore;
- marca da bollo da apporre sul frontespizio cartaceo dell'istanza;
- dichiarazione di esenzione dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente per le Onlus.

Se la richiesta di contributo riguarda più lavoratori, è sufficiente presentare un'unica domanda.

Art. 10 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Provincia di Livorno U.S. 3.2 Lavoro e Formazione Professionale svolgerà l'istruttoria di ammissibilità e redigerà la graduatoria sulla base delle domande ritenute ammissibili. La valutazione sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente competente. Le domande saranno valutate a cadenza settimanale a decorrere dal primo lunedì successivo alla data di pubblicazione del presente bando, fino alla scadenza del Bando stesso.

Le domande ritenute ammissibili saranno finanziate fino ad esaurimento del budget di cui all'art 2 e seguiranno l'ordine di arrivo di protocollo. In caso di parità prevale la domanda che riporta: 1) condizioni migliori di assunzione (full time /part time) 2) minore età del lavoratore.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande consisterà nella verifica dei requisiti richiesti all'impresa, verifica della completezza e correttezza delle dichiarazioni rese, verifica della documentazione presentata, della sussistenza dei requisiti soggettivi e di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità della richiesta di contributo.

La Provincia approva la graduatoria entro massimo 15 gg dalla sessione di valutazione. La Provincia provvede alla pubblicazione delle graduatorie esclusivamente on-line sul proprio sito istituzionale <http://www.provincia.livorno.it/formazione>.

Dell'approvazione del contributo alle imprese ammesse è data comunicazione scritta mediante PEC (posta elettronica certificata).

Qualora l'US Lavoro e Formazione Professionale nel corso dell'istruttoria richiedesse l'integrazione dei documenti ai sensi dell'art. 8 del presente Avviso, questi dovranno pervenire entro 5 giorni, pena



l'inammissibilità della domanda di contributo. In tal caso il termine del procedimento amministrativo avrà decorrenza dalla data della sessione di valutazione successiva all'arrivo delle integrazioni richieste.

La Provincia di Livorno può in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dalle imprese.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati prioritariamente a favore di progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse disponibili, purchè l'erogazione del contributo avvenga entro e non oltre la data di scadenza dell'Avviso di cui all'art. 7.

L'erogazione del contributo sarà autorizzato dal Servizio Lavoro e Formazione Professionale ed effettuato dalla Società in House Provincia Livorno Sviluppo sul conto bancario indicato dall'impresa sulla richiesta di contributo.

Art. 11 – ADEMPIMENTI E VINCOLI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Le imprese beneficiarie sono vincolate a non interrompere il rapporto di lavoro oggetto del contributo. Sono altresì tenute a dare immediata comunicazione relativamente a qualsiasi modifica e/o interruzione del rapporto di lavoro oggetto del contributo, inviandone informazione e documentazione per posta certificata all'indirizzo di posta provincia.livorno@postacert.toscana.it all'attenzione del Responsabile del Procedimento.

Il richiedente è tenuto a rispondere a tutte le convocazioni del funzionario incaricato.

Art. 12 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

I contributi oggetto del presente AVVISO sono vincolati al **mantenimento del lavoratore** in occupazione per almeno **2 anni e 6 mesi calcolati dalla data di assunzione**. Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente, si procederà alla revoca del contributo, secondo le modalità di seguito specificate:

E' prevista la REVOCA TOTALE nei seguenti casi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, se l'evento si verifica entro 12 mesi dall'assunzione.

E' prevista la REVOCA PARZIALE nella misura del 50% nel caso di:

- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, se l'evento si verifica in un periodo compreso tra i 12 mesi e i 2 anni e 6 mesi dall'assunzione.

Nel caso di trasformazione del contratto di lavoro da full time a part-time (per almeno il 50% delle ore stabilite dal contratto full-time previsto dal CCNL della categoria di riferimento), a partire dalla data di tale trasformazione il contributo verrà conseguentemente riproporzionato, tenendo conto dell'importo previsto per il part-time e del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 2 anni e 6 mesi.



Sia la revoca totale che parziale del contributo comportano, oltre alla restituzione della quota capitale, anche la restituzione degli interessi legali che saranno calcolati:

- dalla data dell'erogazione del contributo alla data in cui l'impresa comunicherà, con le modalità previste dall'art. 11, l'interruzione del rapporto di lavoro;
- dalla data di erogazione del contributo alla data del recupero dello stesso nei restanti casi.

Nel caso di rapporti di lavoro a termine, i contributi sono vincolati al mantenimento del lavoratore in occupazione per la durata del contratto.

Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro dovuta a licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo, non si procederà alla erogazione del contributo. Nel caso di dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il contributo verrà riproporzionato in base all'effettiva durata del rapporto di lavoro.

Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro dovuta a licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo, non si procederà alla erogazione del contributo e di eventuali voucher richiesti. Nel caso di dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il contributo verrà riproporzionato in base all'effettiva durata del rapporto di lavoro.

Non si procederà alla revoca del contributo nei casi in cui l'impresa beneficiaria sia interessata da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l'occupazione del lavoratore.

La revoca del contributo sarà disposta con decreto dirigenziale effettuato dal dirigente del Settore Lavoro e Formazione Professionale. L'eventuale procedimento di recupero, attivato a seguito della revoca, sarà seguito dal competente ufficio provinciale.

Art. 13 – CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte della Provincia di Livorno. È disposta la decadenza dal beneficio del contributo qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Art. 14 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ


Il procedimento è predisposto in conformità al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1828/2006 pubblicato sulla G.U.C.E. L 371 del 27.12.2006).

Art. 15 – TUTELA PRIVACY

I dati dei quali la Provincia entra in possesso in ragione del presente avviso verranno trattati nel rispetto della vigente normativa D.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO



Art. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Servizio Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Livorno, e il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Meini, Responsabile U.O. Programmazione FSE.

Art. 17 – INFORMAZIONI SULL'AVVISO

Il presente avviso è reperibile in Internet sul sito della Provincia di Livorno:
www.provincia.livorno.it/formazione.

Informazioni sul presente avviso possono inoltre essere richieste a: Ufficio Programmazione – Tel. 0586/257530-603 - e-mail: s.pappalardo@provincia.livorno.it. Per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni, deve essere considerato prioritario l'utilizzo della posta elettronica.

Allegati al presente Avviso:

Fac-simile domanda di contributo in bollo e dichiarazioni sostitutive.

Informativa privacy



Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.


Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dalla LR 32/2002 e dal POR 2007/2013;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare l'istruttoria delle domande e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del finanziamento;
4. I dati (limitatamente agli esiti finali delle procedure di individuazione dei soggetti assegnatari delle Carte ILA) saranno oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme provinciali regolanti la pubblicità degli atti amministrativi. I dati indicati nella "domanda di iscrizione" saranno trattati in forma anonima per soddisfare gli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa regolante il POR 2007/2013.
5. Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Provinciale di Livorno.
6. Il responsabile del trattamento è il Servizio Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Livorno.
7. Gli incaricati saranno individuati nel personale a disposizione del Servizio dal Dirigente responsabile.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;



e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.